



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 304, del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n. 45, ed in particolare l'art. 1, commi 14 e 15;

VISTA, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 322, del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «*Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2021;

VISTO e richiamato il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, prot. n. 461, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 2022, recante le disposizioni per l'«*Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto*»;

PRESO ATTO che il predetto decreto ha disposto le modalità per l'erogazione di complessivi 50 milioni di euro, stanziati sul capitolo 7309 pg 05 nelle annualità da 2020 a 2026;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili-Dipartimento per la mobilità sostenibile-Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto 7 aprile 2022, prot. n. 148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 16 aprile 2022 recante «*Disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021, n. 461*» per l'erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità, con

specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale;

PRESO ATTO che con il sopra citato decreto direttoriale sono stati definiti sei periodi incentivanti all'interno dei quali le imprese di autotrasporto di merci iscritte al REN ed all'Albo degli Autotrasportatori possono presentare istanza di contributi per i veicoli meglio specificati all'art. 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 461 del 2021;

PRESO ATTO che ad oggi sono state presentate istanze per i primi 5 periodi incentivanti, come definiti all'art. 2 del decreto direttoriale prot. n. 148 del 2022;

VISTO e richiamato l'art. 3, comma 5, del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 461 del 2021 che recita: *“Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1 per singola impresa non può superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili”*;

PRESO ATTO, come si evince dai dati pubblicati dal soggetto gestore della misura, RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., che le richieste presentate nei primi 5 periodi non hanno mai superato la disponibilità delle somme poste a bilancio per i singoli periodi incentivanti;

PRESO ATTO, altresì, come risulta dai Rapporti operativi redatti dal gestore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., che alcune imprese hanno presentato istanza a valere su uno dei periodi incentivanti e sono state ammesse a beneficio per un contributo di euro 700.000,00, erogato;

CONSIDERATO che per l'attuazione della misura, l'art. 2 comma 2 del decreto direttoriale 7 aprile 2022 n. 148 ha previsto sei diversi periodi di incentivazione:

I) dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022;

II) dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023;

III) dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024;

IV) dal 26 agosto 2024 al 11 ottobre 2024;

V) dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025;

VI) dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026.

RITENUTO, pertanto, di poter consentire alle imprese di autotrasporto di merci che intendano effettuare investimenti per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità e che abbiano già ricevuto un

contributo di euro 700.000,00 di poter accedere ad ulteriori contributi, stante la disponibilità delle somme;

RITENUTO di determinare, in analogia con le altre misure attuate annualmente per il rinnovo del parco, un tetto massimo al contributo erogabile per ciascuna annualità;

RITENUTO, altresì congruo, stante il maggior costo di acquisto dei veicoli ad elevata sostenibilità rispetto ai veicoli diesel, determinare in euro 700.000,00 il contributo massimo erogabile per singola impresa per ciascun singolo periodo incentivante;

Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Articolo unico

(Modifica art. 3 comma 5 decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, prot. n. 461)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del decreto.
2. L'articolo 3 comma 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 461 del 2021 è così modificato:

“Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 1, per singola impresa, non può superare la somma di euro 700.000,00 per ciascun periodo incentivante. Qualora l'importo superi tale limite, viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili”.

II MINISTRO